

TAR Campania, Sezione I Salerno - Sentenza 19/12/2006 n. 2231  
legge 109/94 Articoli 13, 8 - Codici 11.3, 8.3

L'art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., relativo ai requisiti delle ATI di tipo orizzontale, stabilisce una ripartizione dei lavori tra le associate considerandoli nel loro complesso, senza alcun distinguo per le singole categorie; pertanto il possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria si riferisce all'appalto complessivamente considerato, non risultando in alcun modo dalla detta norma che il requisito debba sussistere anche con riferimento a ciascuna singola categoria di intervento (cfr., TAR Catania, 21 settembre 2004, n. 2600). Conseguentemente, è erroneo interpretare il parametro normativo nel senso che la misura minima del 10% dei lavori riguardi anche la categoria scorporabile non subappaltabile.